



Città di
**CERNUSCO
SUL NAVIGLIO**
Provincia di Milano

Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2

Telefono 02.92.781

Fax 02.92.78.235

C.A.P. 20063

Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154



REGOLAMENTO RELATIVO AL SOSTEGNO DELL'AGRICOLTURA URBANA DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 9.2 DELLE DISPOSIZIONI DEL PIANO DEI SERVIZI DEL P.G.T.

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 13/03/2012 e successive modifiche ed integrazioni approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 04/02/2019 e Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 22/02/2022.



Febbraio 2022

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO – SETTORE CONTROLLO E GESTIONE DEL PATRIMONIO E MOBILITÀ

Marco Acquati, Dirigente del Settore controllo e gestione del patrimonio e mobilità– Responsabile del procedimento

Marzia Bongiorno, Responsabile P.O Servizio Gestione e Controllo del Patrimonio – ERP

Monica Sassarini, istruttore tecnico Servizio Gestione e Controllo del Patrimonio

PREMESSA

Il Piano dei Servizi definisce l'attività di cura e coltura del territorio comunale da parte degli agricoltori un servizio di interesse generale: con tale definizione intende riconoscere agli agricoltori il ruolo di manutentori e garanti della qualità paesaggistica della città, il potenziamento delle reti agroambientali attraverso la realizzazione di siepi e di filari che rispondano sia a criteri di ricostruzione del paesaggio, sia a criteri di efficienza agronomica, il ripristino dei percorsi poderali e della rete irrigua, l'estensione delle colture biologiche. A questo scopo il Piano dei Servizi prevede specifiche forme di convenzionamento tra l'Amministrazione comunale e gli agricoltori. Tali opportunità costituiscono uno strumento di riqualificazione del paesaggio fondamentale per le aree degli orti di Cernusco ma sono ovviamente estesi a tutte le aree agricole cernuschesi, incluso il Parco delle Cave e le aree a ridosso del canale della Martesana.

Il presente regolamento, di cui all'art. 9.2 delle Disposizioni del Piano dei Servizi (PdS), è ricompreso nel titolo III che ha per oggetto "Disposizioni in materia d'incentivo alla realizzazione di servizi d'interesse generale".

Si caratterizza quale strumento pianificatori con contenuti convenzionali volto unicamente alla realizzazione di servizi d'interesse generale ed alla tutela e valorizzazione degli elementi del paesaggio agrario.

L'individuazione di servizi d'interesse generale è atto pianificatorio proprio del Piano dei Servizi e l'attuazione mediante un atto successivo al Piano dei Servizi non può che essere considerato che atto di pianificazione specifico per l'attuazione del medesimo PdS.

Il regolamento presenta i seguenti contenuti specifici:

- la catalogazione delle idonee aree di proprietà comunale;
- l'individuazione delle attività di produzione di beni e servizi agricoli legati alla tutela delle risorse paesistico-ambientali;
- l'individuazione delle opere vincolanti al raggiungimento degli obiettivi del PdS
- le definizioni di attività legate alla gestione dell'impresa agricola nel contesto dei sistemi paesistico-ambientali e similari;
- le definizioni di attività agricole legate alla promozione di servizi alla persona.
- l'individuazione delle opere di salvaguardia e valorizzazione della mobilità lenta (percorsi pedonali e ciclabili di interesse generale) interna al paesaggio agrario finalizzate alla fruizione pubblica;
- l'individuazione delle opere di salvaguardia e valorizzazione della struttura agricolo-campestre;
- l'individuazione delle opere di salvaguardia e valorizzazione del sistema irriguo superficiale.

Al fine di raggiungere anche un altro obiettivo proprio del PGT, ovvero quello di sostenere l'attività agricola e il suo ruolo ecologico e ambientale, il regolamento contiene anche le indicazioni puntuali



che dovranno essere recepite nelle successive convenzioni di servizio relative a terreni di proprietà comunale, a favore di soggetti aventi le caratteristiche descritte all'art.60 della L.R. 12/2005.

Tali convenzioni conterranno, a titolo esemplificativo i seguenti elementi:

- l'individuazione delle caratteristiche dei soggetti legittimati dalla legge regionale citata che devono avere attività o sede operativa a Cernusco sul Naviglio da almeno cinque anni;
- la definizione temporale dei contratti di affitto/convenzioni la definizione dei diversi modi del pagamento dell'affitto (ad esempio anche la corresponsione del pagamento di un canone in forma alternativa, mediante la realizzazione di interventi finalizzati alla valorizzazione degli elementi del paesaggio agrario);
- la definizione delle modalità di consegna e riconsegna delle aree.
- la definizione delle eventuali garanzie economiche;
- la regolamentazione e le limitazioni per la realizzazione d'infrastrutture sulle aree concesse all'attività agricola.

RICHIAMI NORMATIVI

ART. 1. La "legge di orientamento" (d.lgs. n. 228/2001) e la nuova figura di imprenditore agricolo.

Il Legislatore nazionale ha voluto recepire a livello normativo il concetto della multifunzionalità delle attività agricole attraverso una riscrittura della definizione delle attività esercitabili dall'imprenditore agricolo ad opera dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228 (cosiddetta "legge di orientamento per l'agricoltura").

Tale norma fa proprie le istanze di modernizzazione ed adeguamento dello statuto dell'impresa agricola provenienti dagli operatori del settore in necessaria coerenza con le innovazioni intervenute in agricoltura dal 1942 in poi, da quando, cioè, era stata per la prima volta introdotta nell'ordinamento giuridico la nozione stessa di imprenditore agricolo.

Il citato articolo 1 del decreto n. 228, nel riformulare l'articolo 2135 del codice civile, stabilisce che si considerano attività connesse a quelle tradizionalmente agricole (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali) "le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge".

L'originaria formulazione dell'articolo 2135 del codice civile considerava agricole per connessione soltanto le attività di trasformazione o di alienazione dei prodotti agricoli, "quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura".

Da notare che nella fornitura di servizi è espressamente considerata l'attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ponendo così l'accento sulle attitudini di tutela ambientale insite nell'esercizio delle attività agricole.

La conseguenza più evidente dell'ampliamento delle attività esercitabili dall'imprenditore agricolo e dell'aver definito come attività agricola la fornitura di beni o servizi effettuata dallo stesso imprenditore, è che si aprono nuovi sbocchi all'attività agricola, soprattutto per finalità generali di utilità collettiva che consentono all'azienda agricola di diventare luogo di incontro fra la tradizionale attività di coltivazione e nuove attività di valorizzazione e di tutela delle specificità di un particolare ambiente rurale: laddove ambiente non è da intendersi soltanto come natura, ma anche come vissuto storico, sociale, culturale di una comunità cui l'azienda agricola, per sua stessa natura, è fisicamente legata.

Proprio nella prospettiva di riconoscere un ruolo multifunzionale all'imprenditore agricolo e di consentirgli di derivare dall'ambiente e dal territorio in cui egli opera, o nel quale si trova contestualizzato l'esercizio dell'attività agricola, forme alternative di reddito, il Legislatore nazionale con la "legge di orientamento" individua negli imprenditori agricoli gli interlocutori privilegiati delle



Amministrazioni pubbliche per l'affidamento di servizi o lavori finalizzati al mantenimento di un assetto territoriale ed idrogeologico tale da consentire alla collettività insediata nei territori di competenza delle stesse Amministrazioni di fruire in modo omogeneo sul territorio nazionale di un ambiente "sicuro", tutelato e presidiato.

In particolare, la "legge di orientamento" ha individuato nelle convenzioni tra Enti pubblici ed imprenditori agricoli uno strumento che dà immediata attuazione a quanto detto in precedenza circa il nuovo ruolo "multifunzionale" dell'agricoltura come risultante dalla formulazione innovativa dell'articolo 2135 del codice civile.

ART. 2. La multifunzionalità nel rapporto "impresa agricola - Pubblica Amministrazione".

Come detto, tra le attività connesse a quelle principali (coltivazione del fondo, silvicoltura ed allevamento di animali) che l'imprenditore agricolo è legittimato ad esercitare per effetto della modifica dell'articolo 2135 del codice civile, il Legislatore del 2001 vi ricomprende quelle dirette alla fornitura di servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale.

Per attività agricola si qualifica l'attività di prestazione di servizi a condizione che sia svolta da un soggetto già imprenditore agricolo da almeno 5 anni (requisito soggettivo), il quale deve impiegare beni e risorse che fanno parte del proprio compendio aziendale e che sono necessari per l'esercizio dell'attività agricola principale (requisito oggettivo).

La "legge di orientamento", nell'esplicitare la vocazione multifunzionale dell'impresa agricola, ha disciplinato una particolare categoria di prestazioni che la stessa impresa può rendere alla collettività attraverso un nuovo rapporto tra l'imprenditore agricolo e la Pubblica Amministrazione.

In particolare, l'articolo 15 di detta legge disciplina nuovi istituti che facilitano i rapporti tra imprese agricole e Pubblica Amministrazione, con l'obiettivo di individuare nell'agricoltore il partner privilegiato per la fornitura di determinati servizi "ambientali" e l'esecuzione di lavori di manutenzione del territorio.

Così, la norma dispone che:

- a. "Al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio, le pubbliche amministrazioni, ivi compresi i consorzi di bonifica, possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli. (comma così modificato dall'art. 4-novies della legge 30 dicembre 2008, n. 205, di conversione del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171).
- b. Le convenzioni di cui al comma 1 definiscono le prestazioni delle pubbliche amministrazioni che possono consistere, nel rispetto degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura anche in finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie o realizzazione di opere pubbliche. Per le predette finalità le pubbliche amministrazioni, in deroga alle norme vigenti, possono stipulare contratti d'appalto con gli imprenditori agricoli di importo annuale non superiore a 50.000 euro nel caso di imprenditori singoli, e 300.000 euro nel caso di imprenditori in forma associata" (comma così modificato dall'art. 1, comma 1067, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

Per effetto di tale norma, il ruolo multifunzionale dell'imprenditore agricolo viene premiato, mediante la possibilità riconosciutagli - nei limiti di importo indicati espressamente dalla norma e riferiti a singolo appalto - di assumere compiti di manutenzione del territorio, in senso lato, che gli vengono affidati dalla Pubblica Amministrazione competente a gestire quello specifico territorio ed a rendere servizi di utilità pubblica alla collettività amministrata.

Nella norma appena citata, inoltre, la legge ricorre al termine generico di "convenzioni" tra impresa agricola ed Ente pubblico per indicare non un singolo tipo di contratto, ma un modo di agire flessibile che consenta all'Ente di individuare nell'agricoltore il fornitore più idoneo a soddisfare le richieste di "sicurezza ambientale" provenienti dalla collettività.



Le convenzioni che le Pubbliche Amministrazioni possono stipulare con gli imprenditori agricoli, quindi, sono suscettibili di assumere la forma di tutti gli strumenti pattizi attualmente conosciuti dal diritto amministrativo e finalizzati alla tutela e manutenzione del territorio.

Il medesimo articolo 15 prevede che il corrispettivo a carico dell'Amministrazione a fronte delle prestazioni rese dall'imprenditore agricolo può consistere, oltre che nel pagamento di una somma di denaro, anche in finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie o realizzazione di opere pubbliche.

L'ampio ventaglio di possibili contropartite che possono essere offerte dall'Amministrazione rappresenta un valido incentivo al ricorso alle prestazioni degli imprenditori agricoli, così da superare il diffuso problema di carenza di risorse economiche che di fatto ostacola l'effettuazione di una costante manutenzione del territorio a cura dei soggetti pubblici competenti.

ART. 3. Modalità di assegnazione delle aree e relative convenzioni amministrative.

Le concessioni dei terreni, quali aree agricole nello stato di fatto, verranno rilasciate in deroga alle norme vigenti ai sensi dell'art. 45 della L.n.203/1982, così come stabilito dall'art.6 del D.Lgs.228/2001, mediante la stipula di convenzioni amministrative e nel rispetto dei principi dettati dal presente Regolamento.

Il Comune, previa adesione alla Federazione nazionale della proprietà fondiaria (Associazione proprietà fondiaria delle provincie di Milano e Lodi), potrà stipulare le predette convenzioni prevedendo, in accordo con gli imprenditori agricoli, forme alternative al riconoscimento dell'indennità per le coltivazioni in corso che vadano perdute.

L'assegnazione avverrà mediante bando di procedura aperta da pubblicare presso l'albo Pretorio ed il sito Internet Comunale, gli Albi Pretori dei comuni confinanti.

Ogni domanda di concessione potrà contenere richiesta di assegnazione fino ad un massimo di n.3 aree di cui alle allegate schede.

Apposita Commissione giudicatrice nominata dal Dirigente competente redigerà in seduta riservata e per ogni lotto oggetto di concessione la graduatoria degli aventi diritto sulla base dei criteri di assegnazione cui all'allegato "A" al presente Regolamento. Nel caso di più offerte che abbiano riportato un punteggio complessivo uguale si procederà all'individuazione del concessionario mediante sorteggio pubblico.

Il Dirigente competente procederà mediante proprio atto all'approvazione definitiva delle singole graduatorie ed all'assegnazione delle aree in concessione.

Nel caso in cui, sulle aree oggetto delle convenzioni sopracitate, si verifichi l'esistenza, accertata prima della stipula della relativa convenzione di atti, di contratti e patti efficaci ai sensi di Legge, la prima convenzione su tali aree verrà stipulata con l'avente diritto e con durata pari a quella residua del patto originario.

ART. 4. Obblighi a carico del concessionario.

Il Concessionario dovrà impegnarsi alla conduzione dei terreni in concessione col principio del buon padre di famiglia e nel rispetto del Codice della Buona Pratica Agricola.

Obblighi generali:

Il concessionario dovrà:

- corrispondere il canone annuo e le spese contrattuali;
- programmare un calendario degli interventi secondo le modalità riportate nelle schede allegato al presente Regolamento, concordare eventuali modalità esecutive con il competente Settore comunale, come individuato nell'elaborato da predisporre ad inizio anno, con particolare rispetto delle modalità previste per le aree con vincolo paesaggistico o con vincolo culturale;
- garantire la propria disponibilità temporale e ciascuno dei propri mezzi per le attività di manutenzione programmata;
- comunicare immediatamente al competente Settore comunale la propria indisponibilità, sia temporanea che di lungo periodo, per permettere l'attivazione del servizio di manutenzione sostitutivo o di contattare altri aderenti alle convenzioni per garantire una qualità costante del servizio;



- operare sul territorio con automezzi a norma e regolarmente assicurati;
- impegnarsi formalmente a svolgere l'attività colturale escludendo l'uso di sementi geneticamente modificate e di semi "confettati" con anticrittogamici;
- non somministrare fertilizzanti chimici in periodi dell'anno particolarmente piovosi al fine di evitare lisciviazione in falda (specie i nitrati);
- favorire l'adozione di tecniche di riduzione dell'uso di fertilizzanti, l'inerbimento nel periodo invernale e l'agricoltura biologica.
- non allevare nelle aree animali di qualunque specie.
- nel rispetto del principio di precauzione evitare l'utilizzo di diserbanti chimici contenenti Glifosate o composti dallo stesso derivanti o che comunque lo contengano.

Obblighi puntuali:

Il concessionario dovrà:

- farsi carico delle spese di irrigazione;
- garantire un'attività continuativa per l'intero periodo dell'anno assicurando la manutenzione dei percorsi pedonali vicinali limitrofi dati in concessione, la pulizia e lo sfalcio dell'erba dei fossi adiacenti le aree a ciascuno affidati;
- mantenere i fondi agricoli in buone condizioni igienico-sanitarie, sottoporre i terreni e i fossi di pertinenza a pulizia periodica, curare la manutenzione del paesaggio e del regime idrico;
- ripristinare lo stato colturale originario, anche compromesso, finalizzato alla produzione di colture locali e al mantenimento di aziende zootecniche;
- valorizzare e tutelare il reticolo delle acque superficiali;
- provvedere a cicli di disinfestazione, con prodotti non lesivi dell'ambiente, contro le zanzare, anche in relazione alle colture messe in atto ed alla morfologia dei luoghi;
- effettuare tutti gli interventi necessari e previsti dalla legislazione regionale emanata a difesa della diffusione della "pianta ambrosia";
- - segnalare al Comune gli eventuali sc - collaborare con il Comune per visite guidate a scopo didattico con le scuole del territorio.

In ogni caso per quanto eventualmente non indicato nei punti precedenti, per la tenuta di ogni area oggetto di concessione si rimanda alla specifica "scheda di progetto colturale" facente parte degli allegati al presente regolamento. Tali allegati possono variare in dipendenza delle necessità di modificare le specifiche colturali, di aggiungere lavorazioni o suddividere le aree in sottoambiti; per tali adempimenti, fermo restando le consistenze assegnate, sarà la Giunta Comunale ad emanare specifico provvedimento.

Saranno comunque possibili da parte della Giunta comunale la correzione delle consistenze derivanti dalla necessità di rettifica dei confini, mappali e proprietà.

ART. 5. Principi generali dello schema di Convenzione "Tipo".

Il Comune in applicazione dell'art.3 del presente Regolamento provvederà, previa adesione all'Associazione proprietà Fondiaria delle provincie di Milano e Lodi, mediante deliberazione di Giunta Comunale ad approvare uno schema di convenzione "tipo" per la concessione di aree agricole di proprietà comunale. Il canone di affittanza agraria sarà determinato sulla base di apposite perizie che dovranno tenere in considerazione tutte le caratteristiche delle singole aree oggetto del presente regolamento, esprimendo dei valori €/pertica milanese/anno correlati all'effettiva coltivabilità e resa delle aree. Ove l'area presenti la necessità di opere di bonifica agraria per renderla effettivamente



coltivabile, le perizie potranno considerare l'applicazione di valori ridotti, anche differenti nei 5 anni di durata della convenzione.

La pertica milanese corrisponde a mq 654,5179 e quindi 1 ha corrisponde a 15,2784 p.m..

Oltre a quanto sopra le aree agricole concesse potranno essere oggetto di apposite programmazioni previste nell'ambito di una progettualità di iniziativa comunale e/o sovracomunale, con l'obiettivo della sistemazione e della manutenzione del territorio, della salvaguardia del paesaggio agricolo, della cura e del mantenimento dell'assetto idrogeologico, nonché della promozione di prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio.

ART. 6. Soggetti legittimati

Sono soggetti legittimati alla stipula delle convenzioni di cui al presente Regolamento i soggetti aventi le caratteristiche di cui all'art. 60 della LR 12/2005 e cioè:

- a. l'imprenditore agricolo Professionale o Coltivatore Diretto singolo o associato;
- b. (in carenza della qualifica di imprenditore agricolo professionale) il titolare o il legale rappresentante dell'impresa agricola.

I soggetti legittimati di cui ai predetti punti a) e b) devono avere attività agricola e relativa sede operativa nel Comune di Cernusco Sul Naviglio oppure nei comuni compresi nel seguente elenco: Cologno Monzese, Carugate, Bussero, Cassina De Pecchi, Vimodrone, Pioltello, Vignate, Rodano, Segrate, Pessano con Bornago, Gorgonzola, Melzo, Liscate, Settala, Pantigliate, Peschiera, Brugherio, Caponago, Agrate, da almeno tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di procedura aperta di cui al predetto art. 3 e sede operativa in conformità a quanto specificato nell'Allegato A al presente Regolamento.

ART. 7. Disposizioni generali

Durata

Le convenzioni, a decorrere dalla sottoscrizione, avranno durata di anni cinque (annate agrarie) con inizio dall'11 novembre (art.33 L.203/82). Esse si intendono rinnovabili, per altri cinque anni con apposito atto, qualora la gestione del primo periodo sia oggetto di valutazione positiva da parte del Comune.

Il concessionario dovrà, in tali casi, assicurare la conservazione e manutenzione dell'area affidata, evitando però di norma, di adibirla a coltivazioni il cui ciclo colturale abbia termine di raccolta superiore alla data di riconsegna dell'area.

Nel caso in cui si renda necessario, in relazione alla disponibilità di nuove aree da assegnarsi agli agricoltori o per altre necessità di carattere tecnico sarà possibile procedere a riconferme della durata massima di 2 anni delle convenzioni esistenti.

Oltre a quanto sopra sarà possibile procedere ad affidamenti con procedura negoziata, estesa a tutti i soggetti di cui all'art. 6, di durata anche inferiore ai 5 anni, al solo scopo di presidiare e mantenere le aree agricole nelle more dell'effettuazione del bando, da portarsi a termine nei successivi 24 mesi, in tale caso sarà possibile una riduzione degli importi di concessione nella misura massima del 40% , tali assegnazioni non potranno in nessun caso costituire titolo per ulteriori permanenze sulle aree nè essere ulteriormente prorogate.

Recesso

Le parti non potranno recedere unilateralmente se non per causa di forza maggiore, di pubblica utilità, o per grave inadempimento del concessionario.

Il recesso unilaterale non concordato e privo di motivazioni ritenute valide dall'altro contraente e comunque non dovute a causa di forza maggiore, pubblica utilità, grave inadempimento potrà legittimare la parte adempiente a chiedere il risarcimento dei danni subiti.

L'inosservanza da parte del Concessionario degli obblighi di cui al predetto art.4 potrà comportare il recesso unilaterale da parte del Comune, previa apposita diffida da formulare a termini di legge. In tale ipotesi nulla sarà dovuto dal Comune a qualsiasi titolo al Concessionario.

La concessione viene rilasciata per l'uso esclusivo dell'esercizio della coltivazione agraria. Ogni altro uso non autorizzato dal Comune concedente potrà comportare il recesso unilaterale da parte dello stesso. In tale ipotesi nulla sarà dovuto dal Comune a qualsiasi titolo al Concessionario. Eventuali



responsabilità civili o penali riconducibili all'uso non concesso, aventi come effetto il danneggiamento di cose, persone o animali, saranno a totale carico del Concessionario che terrà indenne il Comune medesimo.

In caso di pubblica necessità, il Comune potrà mediante preavviso da notificarsi con almeno 180 (centottanta) giorni di anticipo, richiedere la restituzione anticipata delle aree convenzionate. In tal caso di recesso anticipato nulla sarà dovuto dal Comune a qualsiasi titolo al Concessionario. Il recesso della convenzione, nel caso sia concordato tra le parti, dovrà in ogni caso essere comunicato agli aderenti almeno 90 (novanta) giorni prima della data di cessazione.

Il Comune si riserva la facoltà di recedere dalla convenzione per motivi urgenti di pubblica sicurezza o di ordine pubblico, a seguito di apposita ordinanza sindacale motivata, emanata ai sensi dell'art. 54 del T.U. degli Enti Locali, da notificare agli aderenti alla convenzione. In tale caso il rilascio delle aree avverrà in coerenza con le disposizioni fissate dall'ordinanza sindacale. In tal caso gli aderenti alla convenzione rilasceranno le aree senza avere nulla a che pretendere a qualsivoglia titolo.

Cessione dei diritti a terzi

E' fatto divieto assoluto di effettuare contratti di subaffitto, sublocazione e comunque di subconcessione dei fondi rustici.

Responsabilità

Ogni responsabilità civile o penale riconducibile a fatti attinenti all'area assegnata in concessione, saranno a totale carico del Concessionario.

ART. 8 – Definizione delle modalità di consegna e riconsegna delle aree.

Consegna dell'area al concessionario

Prima dell'inizio delle operazioni di gestione verrà redatto un apposito verbale di consegna in cui saranno individuate, per ogni area, le caratteristiche tecnico agronomiche ed il reale stato di uso e manutenzione.

Il concessionario accetterà i terreni demaniali nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano all'atto della concessione esonerando, anche durante il periodo di conduzione del fondo, il Comune da ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose proprie o di terzi derivanti da guasti, furti ed ogni altra causa, da parte di altri concessionari, conduttori o terzi.

Riconsegna delle aree

Al termine dell'affidamento il concessionario aderente alla convenzione avrà l'obbligo di restituire l'area avuta in gestione, in stato di perfetta conservazione, senza vantare alcun diritto e rimborso di spese a qualsiasi titolo, ivi comprese le migliorie apportate, esonerando il Comune da ogni onere per debiti ed impegni eventualmente da loro contratti.

ART. 9 – Garanzie economiche

A garanzia del rispetto di tutte le condizioni assunte dall'imprenditore agricolo con la stipula della convenzione, l'imprenditore si obbliga a depositare al Comune in sede di stipula della convenzione amministrativa, idonea fideiussione bancaria rilasciata da azienda di credito autorizzata ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 01/091993 n.385 o polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, per un corrispettivo determinato dal Settore Comunale competente e pari al 2% del valore agricolo medio (riferito all'anno di stipula della convenzione) dell'area data in concessione tenendo conto delle colture che verranno effettivamente praticate sulla stessa.

La garanzia avrà durata per l'intero periodo di validità della concessione.

La garanzia dovrà recare la clausola di automatico rinnovo sino alla dichiarazione liberatoria del Comune, nonché prevedere che, in caso di inadempimento, il Comune potrà liberamente escutere la garanzia senza formalità alcuna e senza il beneficio della preventiva escussione salvo la contestazione dell'inadempimento.

Il Comune, potrà escutere liberamente la garanzia senza che possa essergli opposta, dall'imprenditore agricolo o dall'Istituto fidejussorio o da terzi, eccezione alcuna nell'ipotesi di dimostrato inadempimento o ritardo nell'adempimento, previa la sola formalità dell'avviso-diffida, da trasmettersi all'imprenditore per lettera raccomandata A.R. o con atto notificato, almeno trenta giorni prima dell'escussione.



L'entità complessiva della garanzia potrà, con consenso scritto espresso dal Comune, essere ridotta in proporzione alle obbligazioni che risulteranno adempiute (accertamento della corretta esecuzione delle opere di mantenimento ambientale concordate).

Nel caso in cui per effetto dell'applicazione dell'art 7 del presente Regolamento, nei casi di rinnovo o proroga delle convenzioni in essere, l'imprenditore agricolo dovrà provvedere all'estensione delle polizze a garanzia sopra citate.

Art. 10 - Realizzazione d'infrastrutture sulle aree concesse all'attività agricola.

Per le aree di cui al presente Regolamento, in quanto agricole nello stato di fatto, non trovano applicazione gli articoli 59, 60, 61 della L.R. n.12 /2005.

L'esecuzione da parte degli imprenditori agricoli assegnatari, di opere di cui all'art.62 della suddetta L.R. n.12/2005, da eseguirsi su edifici precedentemente assentiti, dovrà essere prevista nelle convenzioni, così come la realizzazione di edifici di limitate dimensioni di cui all'art 62 c.1bis, che resteranno in proprietà al Comune.

In ogni caso la realizzazione delle suddette opere non potrà essere oggetto di qualsivoglia indennizzo al termine del periodo convenzionato.

ALLEGATI.

Al presente Regolamento sono allegati i seguenti documenti:

Planimetria generale scala 1:10000 con l'individuazione di tutti gli ambiti agricoli previsti in concessione

Tavole di individuazione dei singoli ambiti con localizzazione e consistenza catastale e con misurazione in pertiche milanesi scala 1:2000

Schede di "progetto colturale": l'individuazione degli interventi e dei servizi previsti per ogni Area concessa, si trova nella scheda specifica relativa ad ogni area.

All. A – Criteri di assegnazione.

Sommario

Premessa

1. La "legge di orientamento" (d.lgs. n. 228/2001) e la nuova figura di imprenditore agricolo.
2. La multifunzionalità nel rapporto "impresa agricola – Pubblica Amministrazione".
3. Modalità di assegnazione delle aree e relative convenzioni amministrative.
4. Obblighi a carico del concessionario.
5. Principi generali dello schema di Convenzione "Tipo"
6. Soggetti legittimati
7. Disposizioni generali
8. Definizione delle modalità di consegna e riconsegna delle aree.
9. Garanzie economiche
10. Realizzazione d'infrastrutture sulle aree concesse all'attività agricola

Allegato A – CRITERI DI ASSEGNAZIONE

Domanda di concessione



Il richiedente dovrà far pervenire direttamente al Comune una domanda di concessione relativa ai terreni a cui è interessato, da presentarsi nei termini indicati nello specifico bando emesso dal Comune. Ogni domanda di concessione potrà contenere richiesta di assegnazione fino ad un massimo di n.3 aree di cui alle schede di "progetto culturale".

Per l'accertamento delle condizioni richieste per il rilascio della concessione e per la formulazione di una graduatoria per la concessione di terreni eventualmente richiesti da più soggetti, si dovrà presentare:

-apposita dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 che attesti il possesso dei titoli richiesti redatta sullo schema predisposto dal Comune;

-Relazione contenente la propria offerta tecnica in riferimento ai sotto indicati elementi di valutazione.

La documentazione definitiva (in originale o copia conforme) attestante il possesso dei requisiti dichiarati dovrà essere presentata al Comune nel termine di 20 giorni da parte del provvisorio aggiudicatario della concessione.

La ricezione nel predetto termine è condizione necessaria affinché il Comune possa emettere il provvedimento definitivo di concessione per poter giungere alla stipula della convenzione.

Requisiti di partecipazione:

a. essere:

1. Imprenditore Agricolo Professionale o Coltivatore Diretto singolo o associato avente attività agricola e relativa sede operativa nel Comune di Cernusco sul Naviglio oppure nei comuni compresi nel seguente elenco: Cologno Monzese, Carugate, Bussero, Cassina De Pecchi, Vimodrone, Pioltello, Vignate, Rodano, Segrate, Pessano con Bornago, Gorgonzola, Melzo, Liscate, Settala, Pantigliate, Peschiera, Brugherio, Caponago, Agrate, da almeno tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di procedura aperta e sede operativa in almeno 1 (uno) nei suddetti comuni da almeno tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di procedura aperta;

oppure

2. Titolare o legale rappresentante dell'impresa agricola aventi attività e sede operativa nel Comune di Cernusco sul Naviglio oppure nei comuni compresi nel seguente elenco: Cologno Monzese, Carugate, Bussero, Cassina De Pecchi, Vimodrone, Pioltello, Vignate, Rodano, Segrate, Pessano con Bornago, Gorgonzola, Melzo, Liscate, Settala, Pantigliate, Peschiera, Brugherio, Caponago, Agrate, da almeno tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di procedura aperta e sede operativa in almeno 1 (uno) nei suddetti comuni da almeno tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di procedura aperta;

b. iscrizione alla Camera di Commercio (se dovuta); eventuale iscrizione IAP (Imprenditore Agricolo Professionale);

c. assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso riferibili a situazioni che possano giustificare l'esclusione dagli affidamenti di appalti di servizio;

d. regolarità dei versamenti contributivi, previdenziali ed assistenziali, regolarità fiscale, regolarità nell'adempimento agli obblighi della sicurezza sul lavoro;

e. assenza di altre cause di esclusione dall'assunzione di servizi pubblici;

Criteri di assegnazione per ogni singola area di cui alle schede di "progetto culturale":

Per ogni terreno oggetto di concessione verrà redatta apposita graduatoria fra i soggetti richiedenti l'assegnazione dell'area, Per la redazione della graduatoria verranno considerati i seguenti requisiti in conformità al PGT/elementi, con i relativi punteggi, per un totale di max 100 punti così distribuiti:

A. Pratica nel terreno oggetto di concessione di Agricoltura biologica max 30



- B. Pratica nel terreno oggetto di concessione di Agricoltura a basso Impatto ambientale max 20
 C. Servizi migliorativi proposti rispetto a quelli previsti dalle schede per le singole aree max 20
 D. Soggetto legittimato rientrante nella tipologia di cui al predetto punto a) 1 20
 E. Soggetto legittimato rientrante nella tipologia di cui al predetto punto a) 2 10

Per l'elemento di valutazione di cui alla lettera A), B), C), l'attribuzione del punteggio avverrà con il metodo di cui all'allegato P II) a) 2. del DPR 207/2010 e quindi mediante l'applicazione della seguente formula: $K_i = (A_i * P_a) + (B_i * P_b) + (C_i * P_c)$ dove:

- K_i è il punteggio totale attribuito al concorrente i esimo; A_i, B_i, C_i sono i coefficienti assegnati all'offerta tecnico-qualitativa, determinati con riferimento ai criteri di valutazione A,B,C sopra indicati, variabili tra 0 e 1, con massimo di due decimali, calcolati dai singoli commissari mediante "il confronto a coppie" seguendo le linee guida di cui all'allegato G al D.P.R. 207/2010. Nel caso in cui vi sia una sola offerta validamente presentata, ai predetti coefficienti sarà attribuita una valutazione compresa fra zero ed uno, ad insindacabile giudizio della commissione giudicatrice.
- P_a, P_b, P_c sono i fattori ponderali.

L'affidamento di ogni singola area avverrà a favore dell'offerta concorrente (partecipante per il terreno in questione) che avrà totalizzato il punteggio complessivo più alto.

A parità di punteggio attribuito, l'assegnazione avverrà a favore degli Imprenditori Agricoli Professionali o Coltivatori Diretti singoli o associati avente attività agricola e relativa sede operativa nel Comune di Cernusco sul Naviglio oppure Titolare o legale rappresentante dell'impresa agricola aventi attività e sede operativa nel Comune di Cernusco sul Naviglio.